

## La giurisdizione in materia di tariffa sui rifiuti spetta ai giudici...tributari!

Andrea Quaranta

Con l'ordinanza n. 3274 del 15 febbraio 2006<sup>1</sup>, le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione – affermando la competenza del giudice ordinario nelle controversie riguardanti la nuova tariffa rifiuti – sembravano aver posto un punto fermo in merito al riparto di giurisdizione fra i vari giudici nazionali nel settore tributario, ponendo fine, nella materia *de qua*, ad una lunga *bagarre* giurisprudenziale e dottrinale sulla natura giuridica della tariffa<sup>2</sup>.

Tuttavia, si era evidenziato che, nonostante la pronuncia della Suprema Corte, la questione relativa al giurisdizione in materia tributaria non fosse affatto definita in modo univoco, stante la modifica operata dal nostro legislatore con l'art. 3-bis della legge n. 248/05 (il c.d. "collegato fiscale") che – nel dettare misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria – ha precisato che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, "**comunque denominati**", e, dall'altro, ha stabilito, senza ulteriori specificazioni, che "**appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché**

---

<sup>1</sup> Sul punto, v. A. Quaranta, *La giurisdizione in materia di tariffa sui rifiuti spetta ai giudici ordinari...forse!*, [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it)

<sup>2</sup> Con il passaggio dalla tassa alla tariffa, infatti, era sorto il problema circa la natura giuridica di quest'ultima (tributo o corrispettivo patrimoniale?), la cui risoluzione si poneva alla base dell'ulteriore questione relativa alla competenza giurisdizionale e all'applicabilità dell'I.V.A.

Sino ad oggi, la prevalente giurisprudenza tributaria di merito che si è occupata della questione ha affermato la **natura tributaria della T.I.A.**, basandola, essenzialmente, su due elementi: la previsione *a)* della riscossione della tariffa con le procedure tipiche dei tributi ex D.P.R. n. 603/73<sup>2</sup>, e *b)* quella che mantiene in essere il tributo provinciale, quale frazione percentuale della tariffa<sup>2</sup>.

La natura tributaria della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti comporta, di conseguenza, l'impossibilità di applicare l'I.V.A. (che è dovuta per le *prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratto* – Art. 3, D.P.R. n. 633/72), e la competenza delle commissioni tributarie a giudicare della stessa.

La circolare del Ministero delle finanze 21 maggio 1999, n. 111/E ha qualificato l'entrata come prestazione patrimoniale imposta e, in quanto tale, soggetta alla riserva di legge di cui all'art. 23 Costituzione.

*le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni*<sup>3</sup>”.

A meno di un mese di distanza dal deposito della citata, le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione si sono nuovamente pronunciate nella materia, con una sentenza dal tenore diametralmente opposto (sentenza n. 4895/06, depositata l'8 marzo 2006), dichiarando la giurisdizione del giudice tributario in tutte le controversie aventi ad oggetto la c.d. T.I.A., la tariffa d'igiene ambientale, introdotta dal D.Lgs. n. 22/97 in sostituzione della TAR SU.

La vicenda trae origine da un ricorso, proposto dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia dalla proprietaria di un complesso residenziale, volto all'annullamento di una fattura a suo carico – relativa al pagamento della T.I.A. – emessa dalla società addetta alla sua riscossione.

Tralasciando la problematica inerente al soggetto sul quale grava l'onere del pagamento della tariffa (proprietario o inquilino?), in questa sede occorre soffermarsi sull'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla società sia in primo grado che in sede di appello, e superata in entrambe le occasioni dalla Commissioni tributarie.

Riproposta in sede di giudizio di legittimità con ricorso incidentale – con il quale la società deduceva il *difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione all'articolo 2 lett. h) D.Lgs. 546/92*<sup>4</sup> – la questione è stata devoluta dalla sezione tributaria alle Sezioni unite.

La Suprema Corte, nel ritenere infondato il ricorso incidentale, ha sottolineato che la *“soluzione si impone, alla stregua della disciplina sopravvenuta con l'articolo 3-bis comma 1 lett. b) della legge 248/05, di conversione del DL 203/05, che ha aggiunto al comma 2 del D.Lgs. 546/92 la precisazione «appartengono alla giurisprudenza tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani»*. Il legislatore, superando le incertezze già insorte in materia in dottrina e nella giurisprudenza di merito e così, già prima, in tema di *c.o.s.a.p., scarico e depurazione di acque reflue, ed, in minor misura, di imposta comunale sulle*

---

<sup>3</sup> Sul punto, v. L. Lovecchio, *Tariffe per servizio di fognatura e rifiuti: le liti alle Commissioni tributarie*, in *Ambiente e sicurezza* n. 2/2006.

<sup>4</sup> La società assumeva, infatti, che l'articolo 49 del D.Lgs. 22/97 ha abolito la previgente TAR SU, introducendo una “tariffa”, non costituente tributo ma solo inquadrabile nell'articolo 23 Costituzione come si afferma nella circolare 111/E del 21 maggio 1999. Dall'assoggettamento della T.I.A. ad imposta sul valore aggiunto (articolo 127 sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72, introdotto dall'articolo 1 del Dl 328/97, come convertito dalla legge 410/97) la società deduceva, inoltre, un ulteriore argomento a favore della tesi della perdita di “ogni connotato di natura tributaria”.

*pubbliche affissioni, ha ricondotto infatti le controversie in materia di T.I.A. ...nell'ambito della giurisdizione tributaria".*

Per effetto del richiamato *jus superveniens*, concludono le SS.UU., ed *"indipendentemente da ogni altro rilievo difensivo, destinato a restare comunque superato, in forza dell'articolo 5 cpc., va, nel caso in esame, dichiarata dunque la competenza del giudice tributario".*

La Suprema Corte, dunque, nel caso di specie, ha giudicato sulla scorta di principi di economia processuale: la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente secondo la legge in vigore al momento della riassunzione avrebbe, infatti, comportato un'inutile perdita di tempo. Tanto più che, come già affermato dalle stesse SS.UU., il principio della ***perpetuatio iurisdictionis***, contenuto nell'art. 5 c.p.c.<sup>5</sup>, *"consente di affermare l'irrelevanza, ai fini della determinazione della giurisdizione, dei mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda nei soli casi in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione al momento dell'introduzione della domanda, ma non, all'opposto, nei casi in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo e davanti a cui il processo è stato (in ipotesi) erroneamente instaurato"*<sup>6</sup>.

In seguito a questa pronuncia, quindi, sembra potersi affermare che i **giudizi iniziati prima del 3 dicembre 2005** (data di entrata in vigore della legge n. 248/05) rimangono instaurati innanzi ai giudici aditi, in base al principio della *perpetuatio iurisdictionis* (nel caso in cui fosse stato adito il giudice ordinario), e a quello, generale, dell'*immediata operatività delle innovazioni processuali*, nel caso inverso. Per tutti i ricorsi instaurati **dopo tale data**, invece, la competenza sarà ad esclusivo appannaggio delle Commissioni tributarie...a condizione che il legislatore non intervenga ulteriormente a modificare l'incerto "quadro di riferimento" nel quale, finora, l'ignaro contribuente è stato costretto a muoversi.

---

<sup>5</sup> **Momento determinante della giurisdizione e della competenza** — La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

<sup>6</sup> Cass., sez. un., 26-02-2004, n. 3877.